

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 08/09/2011

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/32146-analisi-criminologica-e-giuridica-delle-tossicomanie-nella-svizzera-germanofona>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

Analisi criminologica e giuridica delle tossicomanie nella svizzera germanofona

ANALISI CRIMINOLOGICA E GIURIDICA DELLE TOSSICOMANIE

NELLA SVIZZERA GERMANOFONA

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

a.baiguera@alice.it

baiguera.a@hotmail.com

and.baiguera@libero.it

*A Suor Elvira Petrozzi
Comunità di Recupero << Campo della Vita >>
Medugorije - Bosne i Hercegovine
15/08/2011 - Festa dell' Assunta*

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

2 – CB	4-Bromo-2,5-dimetoxifenetilammina
AG	Autorità Giudiziaria
BetmG	Betäubungsmittelgesetz
BGE	Bundesgerichtentcheiden
DOB	4-Bromo-2,5-dimetoxiamfetamina
LF	Legge federale
LSD	Acido Lisergico
MBDB	Metilbenzodioxililbutanammina
MDEA	Metildioxietilamfetamina
MDMA	ecstasy (molecola originaria)
PG	Polizia Giudiziaria
StGB	Strafgesetzbuch
TU	Testo Unico

1. Le disposizioni penali della BetmG dopo la Revisione del 2008

La L.F. 20/03/2008 (in vigore dallo 01/07/2011) non ha intaccato la catalogazione medico-forense delle sostanze proibite dagli Artt. 19 e sgg. BetmG. Pertanto, sono tutt' oggi considerate <<harte Drogen >> [droghe pesanti] gli oppiacei, l' eroina ed i morfino-derivati. Viceversa, molti Autori proseguono nel qualificare come << weiche Drogen >> [droghe leggere] l' aschisch e la marijuana. Per il vero, sono sempre più numerose le Pubblicazioni che negano il minore uncinamento della cannabis. In terzo luogo, il BetmG risulta assai attento e preciso in tema di allucinogeni (acido lisergico e mescalina).Segue poi la complessa giuridificazione delle amfetamine, degli amfetamino-derivati e, soprattutto, dell' ecstasy.

Le attuali “ mode “ tossicomaniacali, in Europa, spingono i giovani assuntori a ricercare droghe sintetiche, mentre gli eroinomani sono in calo. Infatti, nei Cantoni svizzeri germanofoni, il consumo di eroina per via endovenosa risulta in costante diminuzione. Del resto, sin dagli Anni Novanta del Novecento, l' eroina è meno appetita, probabilmente a causa dei frequenti decessi per overdose. Negli Anni Duemila, i tossicodipendenti elvetici si sono orientati su stupefacenti quali la cocaina e l' MDMA. In realtà, rimane doveroso asserire che i predetti composti artificiali senz' altro possono non condurre subito all' arresto cardiocircolatorio, ma gli effetti sul cervello, nel lungo

periodo, sono devastanti ed irreversibili.

La LF 20/03/2008 ha mantenuto viva la *ratio* dei << quattro pilastri >> (repressione, terapia, riduzione del danno, prevenzione). La repressione, grazie alla buona volontà delle nostre Polizie Cantionali, sta registrando molti successi, anche a livello transnazionale. La terapia non è di molto mutata, pur se qualche segno di speranza proviene dalle nuove molecole contenute negli psicofarmaci sostitutivi. Anche la << *Risikoverminderung* >> [riduzione del danno] ha ottenuto discreti risultati, specialmente in luoghi criminogeni ed ambigui come le discoteche ed i Pubs notturni. Al contrario sono sempre meno gli Operatori che, sino ad una decina di anni fa, proponevano e svolgevano generici Moduli pedagogici nella Scuola dell' Obbligo. In epoca contemporanea, si deve prendere atto che, ormai, la prevenzione scolastica non è un' infallibile equazione matematica assolutamente certa e proficua.

L' evoluzione storica del vigente BetmG iniziò con la Convenzione Internazionale sull' oppio, ratificata dalle Autorità federali di Berna addì 23/01/1912. Essa poneva limiti al consumo di oppiacei, ma non mancavano restrizioni afferenti anche alla morfina ed alla cocaina. Nel 1925, la Svizzera espresse il proprio << *Genehmigungsvorbehalt* >> [gradimento con riserva] circa la costituzione di una prima Rete Internazionale finalizzata a porre, perlomeno, alcuni limiti di decenza normativa e sociale nei confronti della *cannabis indica* e della cocaina. Nel 1931, la Svizzera aderì ad un Accordo diplomatico, poi totalmente fallito, scaturente dalla pericolosa somministrazione di eroina ai soldati di fanteria durante la Prima Guerra Mondiale. In una successiva Convenzione del 26/06/1936, compariva, per la prima volta, il lemma << *Betäubungsmittelbekämpfung* >> [contrasto agli stupefacenti]. Soltanto nel 1948, il nostro Stato aderì ad un Protocollo Internazionale specificamente predisposto per la limitazione dei << *preparati sintetici* >>. Nel 1953, la Svizzera, di concerto con numerosi Stati occidentali reduci dalla Seconda Guerra Mondiale, si oppose, seriamente e coerentemente, alla prescrizione medica di oppiacei con effetti anti-depressivi. Tali restrizione, seppur con fatica, furono recepite anche dai vari Ordini Cantionali dei Farmacisti. Il 1961 costituì anch' esso una data fondamentale, in tanto in quanto la Confederazione aderì ad un importante Protocollo ONU costituente la base giuridico-culturale della prima stesura del BetmG, promulgato e novellato il 21/02/1971. Esso si limitava a giuridificare la cannabis, gli allucinogeni, le amfetamine ed i barbiturici. Il Testo del 1971 iniziò ad essere integrato e novellato sin dal 1972, sotto l' impulso di svariate Direttive di rango transnazionale. Si trattava, sotto il profilo storico-sociologico, dei primi anni di espansione dell' eroinomania giovanile. Nella novellazione del 1988, finalmente, compariva il concetto di << *Betäubungsmitteldelikten* >> [reati ad eziologia tossicomantica]. Ne conseguirà, sino a tutt' oggi, un complesso e tormentato dibattito, che divide le istanze proibizionistiche dagli opposti movimenti ideologici favorevoli alla legalizzazione delle droghe .

L' Art. 2 BetmG, come nelle Tabelle del TU 309/1990 in Italia, contiene un elenco, costantemente aggiornato, delle sostanze totalmente o parzialmente proibite:

1. Art. 2 lett a) BetmG : le sostanze “tradizionali “

- morfina
- cocaina
- cannabis
- morfino-derivati e composti a base di cocaina

2. Art. 2 lett. b) BetmG: le droghe psicotrope di origine farmacologica

- amfetamine
- barbiturici
- benzodiazepine
- allucinogeni (LSD, mescalina e relative combinazioni chimiche)
- psicofarmaci abusati per fini non strettamente terapeutici

3. Art. 2 lett e) ed f) BetmG : **preparati chimici o vegetali di varia natura** e non sussumibili entro le lett. a) e b) Art. 2 BetmG

1.1 Gli Artt. 19-19c BetmG dopo la Riforma del 20/03/2008

Il vigente comma 1 Art. 19 BetmG¹ comprende, minuziosamente e precisamente, ogni forma di narcotraffico, compreso il contrabbando transnazionale, ma anche la coltivazione di sostanze illecite, il riciclaggio, la produzione chimica delle droghe sintetiche e anche (lett. F) l'apologia di reati previsti e puniti dal BetmG svizzero. *De jure condito*, è assai lodevole lo sforzo legislativo verso l'onnicomprendività. P.e., ai sensi della lett. e) comma 1 BetmG² si evidenziano le frequenti responsabilità dolose degli intermediari bancari collusi con le potenti “ *cupole* “ dello spaccio

Alla luce della Revisione del 2008 (entrata in vigore addì 01/07/2011), chi redige reputa eccellente l'attuale struttura di base degli Artt. 19 e sgg BetmG (disposizioni penali)

Nel Testo delle menzionate Norme, si assiste ad una tripartizione degli illeciti:

1. è punibile, anzitutto, il commercio doloso (anche indiretto) di droghe illecite (comma 1 Art. 19 BetmG , *ut supra*)
2. nel comma 2 Art. 19 BetmG³ sono previste pena maggiormente gravi a fronte di uno <<*schwere Fälle*>> [caso grave]. Sotto il profilo della *ratio* è <<*caso grave*>>:
 - la creazione dolosa di un <<*Gefährdung für Gesundheit vieler Menschen*>> [grave pericolo per la salute di molti individui]
 - lo spaccio doloso per mezzo di una <<*Bandenmässigkeit*>> [Banda criminale organizzata]
 - lo spaccio doloso professionalmente organizzato (*Gewerbsmässigkeit*)
 - ogni smercio doloso di droga contrario alla *ratio* costituzionale federale della

1 Art. 19 comma 1 BetmG

E' punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti*
- senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti*
- senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti*
- senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti*
- finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento*
- incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti*
- fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a-f*

2 Art. 19 comma 1 lett. e) BetmG

[...]

- finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento*

3 Art. 19 comma 2 BetmG

L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, se:

- sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone*
- agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti*
- realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole*
- per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze*

<<Jugendschutz >> [protezione della gioventù] (Art. 19bis BetmG⁴)

3. nel comma 1 Art. 19a BetmG⁵ è punito con la multa il consumo personale, salvo ravvedimento operoso del tossicodipendente (comma 3 Art. 19 a BetmG⁶). Tuttavia, in caso di << *Geringfügige Menge* >> [modica quantità] ad uso personale, l' azione penale non è coltivata, ad eccezione dell' eventuale spaccio a minorenni (Art. 19 b BetmG⁷)

1.2 Lo << *schwerer Fall* >> nel comma 2 Art. 19 BetmG

- **Art. 19 comma 2 lett. a)⁸** : << *Gefahr der Gesundheit vieler Menschen* >> [pericolo per la salute di molti individui]. Tale pericolo medico-forense possiede sia un risvolto quantitativo, sia un risvolto qualitativo. La gravità sanitaria è di matrice **quantitativa** se le dosi individuali sono eccessive e non vi è modo materialmente di ripartire o frazionare la sostanza (v. p.e. le pasticche non frazionabili di ecstasy). Tuttavia, il danno fisiologico diviene sovente **qualitativo** allorché il principio attivo di una determinata droga reca facilmente all' overdose o si presta al << *Mischkonsum* >> [consumo poli-tossicomaniacale] (v. p.e. l' ingestione di ecstasy unitamente a bevande alcoliche) (PETER 2007 ; 2009)
- **Art. 19 comma 2 lett. b)⁹**. La << *Bandenmäßigkeit* >> [Banda organizzata] è descritta con molta precisione nel comma 3 Art. 139 StGB¹⁰. Esso è riferito a tutt'

4 Art. 19 bis BetmG [20/03/2008, in vigore dallo 01/07/2011]
E' punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza indicazione medica, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti a una persona di età inferiore ai 18 anni

5 Art. 19a comma 1 BetmG
Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un' infrazione giusta l' Art. 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa

6 Art. 19a comma 3 BetmG
Si può prescindere dall' azione penale se l' autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un' assistenza sorvegliata dal medico. L' azione penale è eseguita se l' autore si sottrae all' assistenza o al trattamento

7 Art. 19 b BetmG (novellato dalla LF 20/03/2008, in vigore dallo 01/07/2011]
Chiunque prepara un' esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un' esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile

8 Art. 19 comma 2 lett. a) BetmG
[...]
a) *sa o deve presumere che l' infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone*

9 Art. 19 comma 2 lett. b) BetmG
[...]
b) *agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti*

10 Art. 139 comma 3 StGB
[...]
Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere se

altra sorta di reato (furto aggravato), ciononostante, sotto il profilo descrittivo, l' Art. 139 StGB offre un modello strutturale, ancorché non sostanziale, assai idoneo nonché paradigmatico (FINGERHUTH & TSCHURR 2007).

A parere di molti Dottrinari germanofoni, sarebbe quantomai opportuno , *de jure condendo* , estendere la precettività dell' Art. 260 bis StGB¹¹ anche ai reati di cui alla lettera b) comma 2 Art. 19 BetmG, specialmente alla luce del narcotraffico di oppiacei (dalla Mezza Luna Rossa) e di cocaina (dal Sudamerica attraverso la Spagna)

- **Art. 19 comma 2 lett. c)¹²** : il << *traffico per mestiere* >> ed il << *guadagno considerevole* >> si hanno a fronte di un “ giro “ d' affari superiore ai 10.000,00 Franchi (BGE 129 IV 188 ; BGE 129 IV 253)
- **Art. 19 comma 2 lett. d)¹³** : i luoghi giovanili menzionati nella lett. c) sono soprattutto gli Istituti Scolastici (NIGGLI & RIKLIN 2007/08). Tuttavia, nell' ultima decina d' anni, le nostre Polizie Cantionali hanno migliorato la sorveglianza. Viceversa, la discoteca rimane un luogo di spaccio sistematico, nonché tendenzialmente nascosto per ipocrisia

2. *Leading-cases* elvetici in tema di BetmG

- **BGE 112 IV 108**

Le sostanze chimiche per tagliare o raffinare lo stupefacente sono repute anch' esse alla stregua di <<*additivi* >> proibiti, sequestrabili e oggetto di sanzione

ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine per commettere il furto si è munito di un' arma da fuoco o di un' altra arma pericolosa per il modo con cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso

- 11 Art. 260 bis StGB
Atti preparatori punibili
E' punito con una pena detentiva sino a cinque o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
Art. 111 Omicidio intenzionale
Art. 112 Assassinio
Art. 122 Lesioni gravi
Art. 140 Rapina
Art. 183 Sequestro di persona e rapimento
Art. 185 Presa d' ostaggio
Art. 221 Incendio intenzionale
Art. 264 Genocidio
Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena
E' parimenti punibile chi commette gli atti preparatori all' estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L' Articolo 3 capoverso 2 è applicabile
- 12 Art.19 comma 2 lett. c) BetmG
[...]
c) *realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d' affari o un guadagno considerevole*
- 13 Art. 19 comma 2 lett. d) BetmG
[...]
d) *per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minorenni o nelle immediate vicinanze*

- **Sentenze varie del Bundesgericht**
E' punibile ex Art. 19 BetmG anche il/la tossicodipendente che accetta di operare per conto di un' associazione di narcotrafficienti. Tale regola, espressa in molti BGE, vale anche se il tossicodipendente, terminato lo spaccio, viene remunerato con poco denaro o con una modica quantità di sostanza ad uso personale
- **BGE 114 IV 162**
E' punibile il taxista che, con dolo, viaggia ospitando spacciatori nel proprio taxi e sapendo che tali spostamenti sono finalizzati allo smercio o al contrabbando di sostanze proibite. Il taxista è esente da pena soltanto se fornisce una prova credibile della propria buona fede
- **BGE 114 IV 164 ; BGE 119 IV 266**
E' reo di favoreggiamento chi ospita , nella propria abitazione, un trafficante di stupefacenti con dolo, ovvero sapendo o dovendo presumere ragionevolmente che il commensale ospitato è dedito al commercio abituale di droghe
- **BGE 115 IV 59**
E' correo, ai sensi delle disposizioni penali del BetmG (Artt. 19 e sgg.) chi, sistematicamente e non *incidenter tantum*, presta ad altri la propria automobile, pur sapendo o dovendo ragionevolmente presumere che il guidatore utilizzerà tale automobile per traffici illeciti
- **Sentenze varie del Bundesgericht**
In molti BGE, il Bundesgericht manifesta un tendenziale *sfavor* nei confronti dei giornalisti che, pur essendo informati sui fatti per motivi di Lavoro, non riferiscono all' AG o alla PG circa l' esistenza di luoghi (discoteche, dimore private, piazze, quartieri) ove si svolge con continuità lo spaccio di stupefacenti. In tali casi, al giornalista non è riconosciuto il beneficio del segreto professionale, nemmeno con attinenza alle fonti informative
- **Sentenze varie del Bundesgericht**
E' punibile ex comma 1 Art. 19 BetmG chi, per ragioni lavorative, trasporta farmaci, sapendo però per certo o dovendo ragionevolmente presumere che la merce serve all' assemblaggio di droghe sintetiche. Anche in questa fattispecie, è interessante notare come la volizione dolosa trasformi il trasporto lecito in correatà penalmente rilevante
- **BGE 120 IV 258 ; BGE 126 IV 60 ; BGE 126 IV 199**
Il commercio di cannabis è proibito e sanzionato a prescindere da pretesti para-medici e dalle forme dell' involucro (sacchetti odorosi, monete commemorative, tisane rilassanti, foglie per insalate)
- **BGE 112 IV 109 ; BGE 116 IV 300 ; BGE 120 IV 333 ; BGE 122 IV 265**
I cc.dd. << *corrieri della droga* >> (p.e. dal Sudamerica) che ingeriscono od occultano in altro modo involucri di cocaina non usufruiscono della causa scriminante consistente nella (presunta) necessità di mantenere la propria famiglia bisognosa. Il Bundesgericht, nell' ultima ventina d' anni, ha manifestato una condanna assoluta e totale avverso a qualsiasi forma di narcotraffico trans-nazionale
- **Procura Generale di Zurigo**
In tema di canapa, l' Art. 19 b BetmG non si applica quando la quantità posseduta è pari o superiore a grammi 100,00
Anche in tema di eroina, l' AG elvetica sanziona sovente le quantità apparentemente modiche. P.e., l' Art. 19 b BetmG non rinviene più precettività a fronte di un totale di 15,00

grammi di eroina

- **Sentenze varie del Bundesgericht**

L'eroinomane sieropositivo ha l'interesse legittimo ad un regime espiativo attenuato, ma non viene meno la sanzionabilità e l'imputabilità per i delitti pp. e pp. dagli Artt. 19 e sgg BetmG

3. Le droghe sintetiche nei Cantoni svizzeri germanofoni

3.1 Esempi di droghe sintetiche diffuse nella Svizzera germanofona (elenco non esaustivo)

- **METAMFETAMINA**

NOMI GERGALI : Speed, Ice, Shabu

CATEGORIA : stimolante

EMIVITA : 24 ore

FORMA : polvere / cristalli / pastiglie

- **4 – METILTIOAMFETAMINA**

NOME GERGALE : Fatiners

CATEGORIA : stimolante

EMIVITA : 12 ore

FORMA : pastiglie

- **2 - CB**

NOMI GERGALI : Nexus, Bromo, Venus

CATEGORIA : stimolante ed allucinogeno

EMIVITA : 4 / 8 ore

FORMA : pastiglie

- **MDEA**

NOME GERGALE : Eva

CATEGORIA : allucinogeno

EMIVITA : 3 / 5 ore

FORMA : pastiglie

- **MBDB**

NOME GERGALE : Eden

CATEGORIA : stimolante

EMIVITA: 4 / 6 ore

- **DOB**

NOME GERGALE : aquila d' oro

CATEGORIA : allucinogeno

EMIVITA : ignota / variabile

FORMA : pastiglie / francobolli solubili nella saliva

3.2 Profili statistici e criminologici

Le statistiche della Bundespolizei elvetica dimostrano che, presso i giovani tossicodipendenti, le prime esperienze sono costituite dalla cannabis fumata (c.d. << *spinello* >>). Dopodiché, l' assuntore sperimenta l' ecstasy, ma non è affatto rara la pericolosa abitudine politossicomane di unire cannabis, ecstasy, cocaina e bevande alcoliche

I sei esempi di droghe sintetiche sopra riportati confermano che l' MDMA (la << *klassische Ecstasy* >>) è ormai un ricordo lontano. Infatti, si assiste ad una crescita incontrollabile delle nuove molecole, l' 85 % delle quali è chimicamente sintetizzato nell' ex Blocco Sovietico. Inoltre, come dimostrato dall' Istituto di Polizia Scientifica di Losanna, il Canton Zurigo detiene il triste primato del consumo di MDEA, MBDB, DOB ed Amfetamine. Nessuno tra gli altri 25 Cantoni, per ora, ha patito una così massiccia presenza delle droghe sintetiche

Pare utile notare anche che il giovane uncinato dall' ecstasy e, di norme, un politossicomane, il quale, grazie alla diminuzione del costo delle varie sostanze, beve super-alcolici, deglutisce stimolanti chimici, ma non disdegna di provare anche la cannabis e la cocaina. Trattasi di modalità di assunzione assai pericolose per cuore, fegato e sistema nervoso centrale. Senza dubbio, a partire dal triennio 1994 / 1996, la moda della musica Techno e dei Rave Partys ha incentivato una sorta di pseudo-cultura dell' ecstasy, erroneamente reputata innocua da migliaia di adolescenti svizzeri. Pertanto, necessita una maggiore severità nei confronti delle discoteche e dei vari locali notturni.

Tutt' oggi, i Cantoni più colpiti dalla piaga delle droghe sintetiche sono quelli di Zurigo e di Berna. Lo spacciatore-tipo è maschio, di etnia slavo-balcanica e minore degli anni 25. Di norma, egli traffica, ogni settimana circa un centinaio di pastiglie. Lo smercio, come prevedibile, si concentra tra il Venerdì sera e la Domenica mattina. Le pillole più raffinate provengono dall' Olanda, anche se, negli Anni Duemila i Laboratori clandestini sono capillarmente diffusi in tutto il Continente europeo.

4. Il Progetto << *Langstrasse PLUS* >>, Zurigo, 2001

Addì 14/03/2001, il Consiglio di Stato del Canton Zurigo, unitamente all' Istituto Universitario di Criminologia, approvò e finanziò il Progetto << *Langstrasse PLUS* >>. Esso mirava, nel corso del quinquennio 2001 – 2005, a predisporre un monitoraggio scientifico delle devianze ad eziologia tossicomane nei vari quartieri della città di Zurigo. Nel Testo del Progetto ricorrevano lemmi paradigmatici, quali << *Ordnung und Sicherheit* >> [Ordine e Legalità], miglioramento della << *Lebensqualität* >> [qualità di vita] dei residenti, vessati da prostitute e narcotrafficienti. Interessante, sotto il riguardo finalistico, era pure il concetto-sigla << S.I.P.Züri >>, ovvero << *Sicherheit, Intervention, Prävention* >> [Sicurezza, Repressione, Prevenzione]. In special modo, il terzo scopo (la Prevenzione) si concretizzava in Forum culturali a beneficio dei residenti di Zurigo. Il *Polizeidepartement der Stadt Zürich* recava, almeno in linea teorica, le

seguenti *rationes* giuridiche:

1. impedire o, quantomeno, ridurre il consumo di droghe negli spazi pubblici
2. ostacolare gli spacciatori
3. creare quartieri più vivibili, ovvero liberi dal sottobosco criminale connesso al traffico di stupefacenti
4. incrementare, da parte dell' AG cantonale zurighese, il contrasto alla tossicodipendenza, attraverso una più severa applicazione degli Artt. 19 e sgg. BetmG
5. tentare di ripristinare la Legalità all' interno dei quartieri multi-etnici

A parere di ECK (2004) e di SCHWARZENEGGER (2008), e a prescindere dai risultati concreti di << Langstrasse PLUS >>, tale Progetto ha dimostrato che si ottengono miglioramenti, nel contrasto allo spaccio di droghe, soltanto se l' approccio al problema è tecnico, scientifico e rigorosamente criminologico. Ovvero, interventi giustizialistici e populistici della sola Polizia Cantonale sortiscono un' efficacia provvisoria, giacché non estirpano “ alla radice “ il disagio sociale (v. p.e. il fallimento della << zero tolerance >> in Texas e a New York). Anche KILLIAS (2002) ribadisce costantemente che bisogna cercare ed analizzare gli indicatori scientifici e le variabili statistiche delle poli-tossicodipendenze. Soltanto successivamente, la PG potrà e, anzi, dovrà intervenire per assicurare la repressione dei reati.

A parere di SCHWIND (2004), la nascita del *personal computer*, negli Anni Ottanta del Novecento, ha valorizzato Progetti come <<Langstrasse PLUS >> (2001). Infatti, la computerizzazione dei dati criminologici permette oggi di analizzare assai dettagliatamente i singoli spazi geografici di una città, i singoli quartieri, le singole abitudini dei residenti. Ne consegue un' elevata precisione sotto il profilo esegetico-criminologico. A tal proposito, DOBSON (2004) utilizza i lemmi anglofoni << *Crime mapping ... Geographical Information System* >>

Probabilmente, << Langstrasse PLUS >>, nel 2001, non ha rivoluzionato il contrasto alle devianze tossicomaniacali di una complicata metropoli multi-etnica come Zurigo. Tuttavia, il summenzionato Progetto reca il merito di aver abituato la Criminologia elvetica germanofona a contestualizzare le varie forme di micro- e macro-criminalità. Pertanto, dal profilo nazionale, si passa a quello cantonale, da quello cantonale a quello municipale, sino a sezionare analiticamente quartiere per quartiere. Tale minuzioso metodo di Studio si è rivelato utile anche nella *Common Law* statunitense (SHERMAN et al. 1998). SCHWIND (*ibidem*) parla addirittura di << *eine kriminologische Regionalanalyse* >> [un' analisi regionale del crimine]. A parere di chi redige, e senza nutrire alcun intento di apologia partitica, la Svizzera, la Germania, gli U.S.A. E tutti gli altri Ordinamenti fortemente federalizzati o regionalizzati risultano più aperti ad una Criminologia che tiene seriamente conto dello stile di vita locale. Pertanto (HERMANN & HEYE & LEUTHOLD 2005) non esiste << *la tossicodipendenza* >>, bensì << *varie tossicodipendenze* >>, giammai avulse dalla singola realtà territoriale.

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

a.baiguera@alice.it

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com

B I B L I O G R A F I A

- DOBSON**, *The GIS Revolution in Science and Society*, in BRUNN & CUTTER & HARRINGTON, *Geography and Technology*, Dordrecht, J.W. (Eds.), 2004
- ECK**, *Assessing Responses to Problems : An Introductory Guide for Police Problem-Solvers*, Washington, D.C., 2004
- FINGERHUTH & TSCHURR**, *Betäubungsmittelgesetz*, 2. Aufl., Zürich, 2007
- HERMANN & HEYE & LEUTHOLD**, *Soziokulturelle Unterschiede in der Schweiz*, Neuchatel, 2005
- KILLIAS**, *Grundriss der Kriminologie. Eine europäische Perspektive*, Bern, 2002
- NIGGLI & RIKLIN**, *Strafrecht, Besonderer Teil, Vorlesungsskriptum*, 10. Aufl., 2007/08
- PETER**, *Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG)*, 2. Aufl., Bern, 2007
- SCHWARZENEGGER**, *Kommunale Kriminalprävention – Der Beitrag der kriminologischen Forschung*, in SCHWARZENEGGER & MÜLLER (Hrsg.): *Erstes Zürcher Präventionsforum. Crime Mapping. Einbruchskriminalität*, Zürich, 2008
- SCHWIND**, *Kriminologie. Eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen*. 14. Aufl., Heidelberg, 2004
- SHERMAN et al.**, *Preventing Crime: Wath Works, What Doesn' t, What Promising*, NIJ Research, 1998